SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2016, n. **228**.

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29-*quattuordecies*;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modifiche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ed in particolare l'articolo 2, comma 3-*bis* che prevede che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

Sentito il Consiglio federale del sistema delle agenzie ambientali, che ha definito nella seduta del 17 dicembre 2014 la propria proposta in merito al presente regolamento, proposta acquisita con nota dell'8 aprile 2015 a firma del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 21 luglio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 9 settembre 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4134

ALLEGATO *1*

(articolo 1)

Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa di cui all'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO	Identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido (*Indicare se esistono eventuali deleghe di funzioni)*
PERCORSO DI ACCERTAMENTO	Inquadramento generale delle singole attività di accertamento ambientale riferite a singoli atti autorizzativi ed a disposizioni e norme ambientali vigenti. Distinguere tra i seguenti casi. 1) Accertamento diretto durante la visita in loco e contestazione immediata. *Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.* 2) Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione. *Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata.* *Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti).* *Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa. Nel caso di invio di informativa con proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.* 3) Accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio. *Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento (richiesta di chiarimenti al gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc.). Indicare in modo univoco la data dell'accertamento. Nel caso di invio di informativa con eventuale proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.*
NORMA VIOLATA	Indicazione delle specifiche norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste.
DETTAGLIO DELLA VIOLAZIONE	Descrizione dettagliata del fatto costituente illecito con riferimento allo stato dei luoghi accertato e alle prescrizioni di AIA (autorizzazione integrata ambientale) violate.
CONTESTAZIONE	Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione. Distinguere tra i seguenti casi: 1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in solido, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale. 2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Indicare l'impossibilità ad effettuare nell'immediatezza la contestazione del presente verbale al trasgressore / obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei rilievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sul posto ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla contestazione. 3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.
NOTIFICAZIONE	Direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e consegna *brevi manu* del presente verbale o mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore, o tramite PEC; o, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC.

AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 689/1981	Prefetto competente per territorio per gli impianti di competenza statale , per gli altri impianti l'ufficio regionale o provinciale competente (articolo 17 della legge n. 689/1981) Il soggetto accertatore deve verificare quale sia l'ufficio competente, anche per effetto di eventuali deleghe di competenza.
SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	Indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, provvede all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto, che deve essere pagato dal trasgressore con le modalità specificate nel medesimo atto. Evidenziare che la legge vigente esclude la possibilità di estinzione tramite pagamento in forma ridotta.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge n. 689/1981 e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
SPESE DI PROCEDIMENTO	Le spese di procedimento, pari a € ……,.. (…./..), sono dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, secondo le modalità e i termini indicati dall'autorità di controllo.
DICHIARAZIONI	*Indicare eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata*
AVVERTENZE	Il presente verbale è stato redatto in data _________________ presso gli uffici del (ente e struttura di appartenenza)_______ di ________ in Via ____________, a firma del sottoscritto ______________ in qualità di _____________________________. Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui: - due sono notificati al trasgressore / obbligato in solido; - uno è inviato per conoscenza all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo articolo17; - uno rimane agli atti dello scrivente servizio. Il presente verbale è inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al trasgressore e obbligato in solido: - all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981; - all'autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); - all'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
NOTE	Per il seguito del procedimento il trasgressore deve fare riferimento all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, sopra indicata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
VERBALIZZANTE	Indicazione dei verbalizzanti (nome e cognome, qualifica, ente di appartenenza, data, luogo e firma).

RELAZIONE DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO POSTALE (LEGGE N. 890 DEL 20.11.1982)
Il sottoscritto _________________, in qualità di __________________ del _____ (ente e struttura di appartenenza)____________ di __________, sita in _______________ Via ______________________________, dichiara di aver notificato il presente verbale a ______________________ (trasgressore) sede di ____________________, e a ______________________ (obbligato in solido), sede di ____________________, mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per l'inoltro all'ufficio postale identificato dal timbro in calce. Data luogo e Firma

ALLEGATO *2*
(articolo 1)

Schema di verbale di accertamento e contestazione

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° …. /20xx

(Sezione per l'individuazione delle modalità di accertamento della violazione)

L'anno ______ il giorno ___ del mese di _________ alle ore _____ circa presso _____(*nome dell'impianto*), i sottoscritti ____(*nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l'accertamento*), in qualità di _______ (*precisare qualifica*) di ________________________ (*denominazione ente e struttura di appartenenza*), hanno verificato ____ (*circostanziare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegato al verbale.*)

(Sezione di contestazione della violazione)
Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE

Sig____________________, nato a ___________il_______________, residente a ________________, in Via/Piazza ___________________________________ in qualità di ____________________________
Domiciliato per la carica: ____

Con OBBLIGATO/I IN SOLIDO ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981

(se persona fisica)
Sig____________________, nato a ___________il_______________, residente a ________________, in Via/Piazza ___________________________________ in qualità di ____________________________
Domiciliato per la carica: ____

(se persona giuridica)
Ragione sociale ____, con sede legale in via / Piazza____________________________, Comune ______________________

L'aver commesso violazione di cui all'articolo ________________ sanzionato dall'articolo________ per aver _______________________________ *(specificare la violazione e la motivazione).*

Fatta salva la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di tutela, come meglio specificato nelle avvertenze *a tergo*, le spese di procedimento, pari a € ……,.. (…./..), saranno dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, ed il loro pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate.

Modalità di versamento: conto corrente bancario a favore di …………… presso: *(indicare nominativo banca /agenzia - coordinate bancarie (IBAN ……………………..), specificando nella casuale la denominazione della ditta e gli estremi del verbale oltre alla dicitura "spese di procedimento".*

Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione da parte dell'autorità competente.

- La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo ……………… ………. (servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC) in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto ____________ ___________________________ si provvede alla notifica per mezzo del ……………… ………. (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del ……………… ………. (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)

(ELIMINARE CIO' CHE NON RICORRE)

Luogo, li …………………..

I Verbalizzanti

…………….(*soggetti accertatori*)

Allegati: (eventuali)

seguono avvertenze a tergo

A V V E R T E N Z E

In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _________________________
in qualità di _______________________________ (*inserire indicazioni)*

Ai sensi della norma violata ____ (*identificare l'omissione*), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **xxx,xx** a € **xxxx,xx**.

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dal (prefetto o Dirigente dell'Autorità competente – ufficio – indirizzo ____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso **il Prefetto/Ente provvederà alla emissione dell'Ordinanza Ingiunzione** di cui all'art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

RELAZIONE DI NOTIFICA

I sottoscritti soggetti accertatori ____________________________________
___________________________, del ____
(*ente e struttura di appartenenza*) , eseguono la notifica a mezzo di
· Direttamente all'interessato Sig. ___________________ alle ore __________ del ______________

I soggetti accertatori Il trasgressore/ obbligato in solido

_______________________ ____________________________________

Mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale di …….identificato dal timbro in calce.

Tramite ufficiale giudiziario ________________________________(*riportare riferimento*),

· Tramite PEC all'indirizzo _________________________________

· in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC

Luogo Data, ________________________ I soggetti accertatori

____

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 29-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:

«Art. 29-*quattuordecies (Sanzioni)*. — 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-*nonies*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'art. 29-*decies*, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 29-*undecies*, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-*undecies*.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'Autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-*decies*, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di sessanta giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'Autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'art. 29-*quater*, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-*undecies*, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-*quater*, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'art. 29-*octies*, commi 5 e 5-*ter*, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-*decies*, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.».

— Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2012, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

— Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2013, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 29-quattuordecies del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

16G00241

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 giugno 2016, n. 351 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena»;

Vista la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna – Commissario delegato del 10 novembre 2016 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2016, prot. n. CG/0061871;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

16A08623

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 19 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 10 novembre 2016 prot. n. CG/0060582;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso di definizione e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

16A08626

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2016.

Approvazione del rinvio del bando di sottomisura 17.1, anno 2016, rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI) 2016 colture vegetali diverse dall'uva da vino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare l'art. 2, comma 3, lettera *b)*, con il quale vengono, tra l'altro, assegnate alla Direzione generale dello sviluppo rurale le competenze sulla gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2302, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20 novembre 2015;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2016, reg provv. n. 1406, con il quale, ai sensi del predetto art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono state delegate ad Agea alcune funzioni dell'Autorità di gestione connesse alla gestione e trattamento delle domande di sostegno nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante – del PSRN;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III - Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16;

Considerato il decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2016 ed in particolare l'art. 3, comma 2, che individua le combinazioni di rischi assicurabili e l'art. 6, che stabilisce i termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate;

Considerato il decreto 8 marzo 2016, n. 1018, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016, registrazione n. 710, e del successivo decreto 31 marzo 2016, n. 7629, con i quali sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», e sono state stabilite disposizioni per la sottoscrizione delle polizze agevolate 2016;

Considerato in particolare l'art. 1-*bis* del decreto 12 gennaio 2015, introdotto dal citato decreto 8 marzo 2016, ai sensi del quale: «in deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso»;

Esaminato il decreto 29 luglio 2016, n. 3020, con il quale, tra l'altro, è stato differito al 15 ottobre 2016 il termine per il rilascio dei piani assicurativi individuali (PAI) relativi alle polizze assicurative agevolate o ai certificati di adesione alle polizze collettive a copertura dei rischi sulle produzioni vegetali esclusa l'uva da vino per la campagna assicurativa 2016;

Esaminato il decreto 13 ottobre 2016, n. 24215, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016, reg. n. 2648, con il quale è stato differito al 15 novembre 2016 il termine per il rilascio dei piani assicurativi individuali (PAI) relativi alle polizze assicurative agevolate o ai certificati di adesione alle polizze collettive a copertura dei rischi sulle produzioni vegetali esclusa l'uva da vino per la campagna assicurativa 2016;

Esaminata la richiesta del 14 novembre 2016 presentata da Agea Organismo pagatore – Sviluppo rurale di differire ulteriormente il termine per il rilascio del Piano assicurativo individuale (PAI) 2016 per tutte le colture vegetali diverse dall'uva da vino, stante la permanenza e la non immediata risoluzione delle difficoltà tecnico-operative di interscambio dati tra i fascicoli trasmessi dagli Organismi pagatori regionali (OPR) e il fascicolo aziendale di coordinamento, che ha determinato, tra l'altro il differimento di cui al decreto 13 ottobre 2016;

Ritenuto opportuno, sulla base delle difficoltà rappresentate, accogliere la richiesta presentata da Agea Organismo pagatore sviluppo rurale e rinviare al bando di misura 17.1 anno 2016 del Programma di sviluppo rurale nazionale la fissazione del termine per il rilascio dei piani assicurativi individuali (PAI), relativi alle polizze assicurative agevolate o ai certificati di adesione alle polizze collettive a copertura dei rischi sulle produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, per la campagna assicurativa 2016;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termine per il rilascio dei piani assicurativi agricoli individuali relativi alle polizze agevolate 2016

Il termine del 15 novembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto 13 ottobre 2016, relativo al rilascio dei piani assicurativi agricoli individuali concernenti le polizze assicurative agricole agevolate 2016, colture vegetali diverse dall'uva da vino, è differito a data da stabilire con il bando di misura 17.1 anno 2016 del Programma di sviluppo rurale nazionale.

Roma, 15 novembre 2016

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2016
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg. n. 2841

16A08637

DECRETO 6 dicembre 2016.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino».

IL DIRIGENTE PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Marino», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Marino»;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2014 e sul sito del Ministero sezione prodotti DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Lazio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela denominazione Marino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Lazio sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 17 novembre 2016;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato dei vini DOP «Marino» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino» consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 settembre 2014 richiamati in premessa, è modificato all'art. 8 del disciplinare di produzione, così come indicato nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Marino», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – sezione prodotti DOP e IGP – vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino».

All'art. 8, secondo periodo, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino», alla parola «racchiuso» è aggiunto «o meno».

16A08624

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 29 novembre 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Stern, console onorario della Repubblica di Finlandia in Trieste.

16A08604

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0588
Yen	119,2500
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,044
Corona danese	7,43890
Lira Sterlina	0,85303
Fiorino ungherese	310,65000
Zloty polacco	4,4194
Nuovo leu romeno	4,5150
Corona svedese	9,7798
Franco svizzero	1,0751
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,08
Kuna croata	7,5368
Rublo russo	68,8075
Lira turca	3,6282
Dollaro australiano	1,4194
Real brasiliano	3,5909
Dollaro canadese	1,4242
Yuan cinese	7,3150
Dollaro di Hong Kong	8,2117
Rupia indonesiana	14325,5600
Shekel israeliano	4,0829
Rupia indiana	72,7610
Won sudcoreano	1243,5800
Peso messicano	21,7570
Ringgit malese	4,7249
Dollaro neozelandese	1,4991
Peso filippino	52,7850
Dollaro di Singapore	1,5114
Baht tailandese	37,6620
Rand sudafricano	14,7014

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08669

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0576
Yen	119,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,045
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,84815
Fiorino ungherese	311,48
Zloty polacco	4,4299
Nuovo leu romeno	4,5172
Corona svedese	9,7668
Franco svizzero	1,0752
Corona islandese	*

Corona norvegese	9,0765
Kuna croata	7,5368
Rublo russo	69,0453
Lira turca	3,6267
Dollaro australiano	1,421
Real brasiliano	3,6009
Dollaro canadese	1,4232
Yuan cinese	7,2972
Dollaro di Hong Kong	8,2024
Rupia indonesiana	14354,28
Shekel israeliano	4,068
Rupia indiana	72,6565
Won sudcoreano	1241,38
Peso messicano	21,8756
Ringgit malese	4,7232
Dollaro neozelandese	1,4912
Peso filippino	52,664
Dollaro di Singapore	1,5113
Baht tailandese	37,756
Rand sudafricano	14,7958

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08670

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0635
Yen	120,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,06
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,8525
Fiorino ungherese	311,51
Zloty polacco	4,4483
Nuovo leu romeno	4,504
Corona svedese	9,7538
Franco svizzero	1,0803
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,019
Kuna croata	7,5378
Rublo russo	68,4209
Lira turca	3,6372
Dollaro australiano	1,4291
Real brasiliano	3,6118
Dollaro canadese	1,4233
Yuan cinese	7,3205
Dollaro di Hong Kong	8,2489
Rupia indonesiana	14413,08
Shekel israeliano	4,085
Rupia indiana	72,859
Won sudcoreano	1247,37
Peso messicano	21,8775
Ringgit malese	4,7496
Dollaro neozelandese	1,4911
Peso filippino	52,913
Dollaro di Singapore	1,5179
Baht tailandese	37,919
Rand sudafricano	14,8895

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08671

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0627
Yen	121,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,061
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,84098
Fiorino ungherese	313,96
Zloty polacco	4,4676
Nuovo leu romeno	4,5042
Corona svedese	9,7935
Franco svizzero	1,0764
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9628
Kuna croata	7,545
Rublo russo	67,77
Lira turca	3,7032
Dollaro australiano	1,4378
Real brasiliano	3,6597
Dollaro canadese	1,424
Yuan cinese	7,3176
Dollaro di Hong Kong	8,2422
Rupia indonesiana	14394,27
Shekel israeliano	4,0736
Rupia indiana	72,637
Won sudcoreano	1241,64
Peso messicano	21,9342
Ringgit malese	4,7434
Dollaro neozelandese	1,5008
Peso filippino	52,833
Dollaro di Singapore	1,5175
Baht tailandese	37,901
Rand sudafricano	14,9575

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08672

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0642
Yen	121,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,058
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,84303
Fiorino ungherese	313,93
Zloty polacco	4,4892
Nuovo leu romeno	4,5095
Corona svedese	9,7983
Franco svizzero	1,0751
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,986
Kuna croata	7,5445
Rublo russo	68,257
Lira turca	3,7747
Dollaro australiano	1,4333
Real brasiliano	3,6909
Dollaro canadese	1,4157
Yuan cinese	7,331
Dollaro di Hong Kong	8,2534

Rupia indonesiana	14388,31
Shekel israeliano	4,0772
Rupia indiana	72,638
Won sudcoreano	1247,36
Peso messicano	22,1158
Ringgit malese	4,7384
Dollaro neozelandese	1,499
Peso filippino	52,858
Dollaro di Singapore	1,514
Baht tailandese	37,907
Rand sudafricano	14,9853

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08673

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exflow 10 mg/g»

Estratto provvedimento n. 766 del 16 novembre 2016

Medicinale veterinario: EXFLOW 10 mg/g - A.I.C. n. 104789.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A, viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.

Oggetto del provvedimento: procedura numero: FR/V/0285/001/IA/003.

Variazione A.5 *a)*: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale in oggetto, la modifica come di seguito riportata.

Medicinale veterinario: «Exflow» 10 mg/g.

Sito rilascio lotti:

da: «Sogeval, Zone Autoroutiere, 53950 Louverne - France» o «Laboratoires Biove, 3 Rue De Lorraine, 62510 Arques - France»

a: «Ceva Sante Animale Boulevard De La Communication, Zone Autoroutiere, 53950 Louverne - France» o «Laboratoires Biove, 3 Rue D Lorraine, 62510 Arques - France».

La società deve apportare immediatamente agli stampati illustrative interessanti le modifiche sopra indicate fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08590

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/g»

Estratto provvedimento n. 767 del 16 novembre 2016

Medicinale veterinario PRACETAM 200mg/g - A.I.C. n. 104041

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Sante Animale, 10 av. de la Ballastiere, 33500 Libourne, France.

Oggetto del provvedimento:

Procedura numero: FR/V/0193/001/IA/005/G

Variazione A.5 *a)*: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per le specialità medicinali in oggetto, la modifica come di seguito riportata:

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Medicinale veterinario: Pracetam 200 mg/g

Sito rilascio lotti e sito controllo lotti

Da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

A: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

La società deve apportare immediatamente agli stampati illustrative interessanti le modifiche sopra indicate fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08591

Comunicato relativo agli estratti dei decreti n. 117 del 23 settembre 2013 e n. 379 del 27 maggio 2016 concernenti il medicinale per uso veterinario «Izovac Gumboro 3».

Negli estratti dei decreti n. 117 del 23 settembre 2013 e n. 379 del 27 maggio 2016 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013 e n. 152 del 1° luglio 2016, concernenti il medicinale veterinario IZOVAC GUMBORO 3 - Titolare A.I.C. IZO S.r.l. a socio unico, con sede in via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia, laddove è scritto:

«Izovac Gumboro 3» - Vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro,

leggasi:

«Izovac Gumboro 3» - Vaccino vivo attenuato per polli e pollastre.

16A08592

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmulin 450 mg/g»

Estratto provvedimento n. 763 del 16 novembre 2016

Medicinale veterinario VETMULIN 450 mg/g

Confezioni: Sacco da 1 kg AIC n. 103958017

Titolare dell'A.I.C.: Huvepharma N. V., Uitbreidingstraat 80, 2650 Antwerpen, Belgium.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: BE/V/0015/001/DX/005

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Estensione, aggiunta nuova specie: Polli e tacchini

Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono: Suini, polli e tacchini

Le indicazioni terapeutiche della nuova specie sono le seguenti:

Polli:

Per il trattamento e la metafilassi della malattia cronica respiratorie (CRD) ed aerosacculite causata da *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma synoviae* suscettibile di tiamulina.

Tacchini:

Per il trattamento e la metafilassi, della sinusite infettiva ed aerosacculite causata da *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma synoviae* sensibili alla tiamulina.

Si deve stabilire la presenza della malattia nel gruppo prima dell'uso.

I tempi di attesa ora autorizzati per la nuova specie sono i seguenti:

Polli:

Carne e visceri: 3 giorni.

Uova: zero giorni.

Tacchini:

Carne e visceri: 5 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario in oggetto devono essere poste in commercio con stampati conformi alle modifiche sopra riportate.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08593

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 45/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015013/PSIC-L-76 del 25 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 45/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 8 luglio 2016, concernente la variazione del tasso di interesse di mora da applicare in caso di ritardato pagamento dei contributi

16A08594

Approvazione della delibera n. 49/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015018/PSIC-L-77 del 25 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 49/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 8 luglio 2016, concernente modifiche al Capo II del Regolamento delle forme di assistenza, rubricato «Contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti».

16A08595

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-292) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.